



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;



VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n. 29279 del 30.09.2021, con cui la Società Whysol-E Sviluppo s.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Selargius (CA), avente potenza nominale 150 MW, con collegamento AT alla SE Terna di Selargius, per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;



PRESO ATTO che secondo il progetto presentato con l'istanza del 30 settembre 2021 (prot. MiSE n. 29279) come aggiornato con nota acquisita al prot. MiSE n. 4248 del 10.2.2022, il sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) impianto per l'accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (ESS – Energy Storage System) sarà ubicato nel territorio comunale di Selargius circa 3,6 km a nord dell'abitato, 3,6 km ad est dell'abitato di Sestu e 2,8 km ad ovest dell'abitato di Settimo San Pietro e prevede l'installazione di:

- N. 100 containers prefabbricati contenenti le batterie al litio;
- N. 25 containers prefabbricati contenenti il sistema di conversione dell'energia da c.c. a c.a. (PCS);
- N 50 trasformatori MT/BT da 4 MVA ciascuno, 2 per ogni PCS
- N. 2 Cabine di Raccolta dell'energia accumulata nelle batterie.

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo elettrochimico sarà collegato alla rete elettrica di trasmissione nazionale una Stazione Elettrica Utente 30/150 kV, ubicata nella stessa area dell'impianto, collegata a uno stallo nella stazione elettrica di Selargius di proprietà di Terna S.p.A. tramite un cavidotto a 150 kV di lunghezza pari a circa 725 m.

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. n. 30874 del 15.10.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Selargius (CA), avente potenza nominale 150 MW;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in seguito alla nota prot. acquisita al prot. MiSE n. 32310 del 28.10.2021 con cui il Comune di Selargius ha segnalato una interferenza tra il progetto in epigrafe e il progetto della stazione di conversione del nuovo cavo "Thyrreniam link" di Terna S.p.A, con nota prot. n. 480 del 10.01.2022 lo scrivente Dicastero ha comunicato la sospensione del procedimento per 30 giorni per la necessità di modificare l'ubicazione dell'impianto;

VISTA la nota prot. n. 5934 del 24.2.2022 con cui questo Dicastero, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MiSE n. 4248 del 10.02.2022 con cui il Proponente ha trasmesso il link e la documentazione di progetto relativa al procedimento in epigrafe debitamente revisionata, modificata e integrata per superare l'interferenza sopra detta:



- ha riavviato il procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Selargius (CA), avente potenza nominale 150 MW;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 34472 del 17.11.2021 con cui l'Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato la non interferenza con elementi idrici di propria competenza;
- nota prot. M_D E26345 REG2021 0025218 del 30.11.2021 con cui la Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari –SM –Ufficio personale logistica e servitù militari del Comando Militare Esercito Sardegna ha espresso parere favorevole;
- nota prot. 42304 del 6 dicembre 2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha richiesto chiarimenti in merito alla propria competenza, forniti da questa Amministrazione con nota prot. n. 980 del 13.01.2022;
- nota prot. n. 16050 del 9.12.2021 con cui il Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale ha rilasciato il proprio Nulla Osta con prescrizioni, confermato successivamente con nota del 9 marzo 2022 a valle di chiarimenti;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 37969 del 17.12.2021 con cui il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali -Direzione Generale dell'ambiente -Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato non dover attivare le procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di V.I.A. di competenza del Servizio scrivente, nonché la procedura di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.
- nota prot. M_D ABA001 REG2022 0001510 del 13.01.2022 con cui la Sezione Servitù e Limitazioni –Ufficio Territorio e Patrimonio del Comando Scuole dell'A.M./3[^] Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 1155 del 14.01.2022 con cui la Presidenza Comitato Misto Paritetico –SM –Ufficio Personale Logistica e Servitù Militari del Comando Militare Esercito Sardegna ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. 0006111 del 1.03.2022 con cui l'Ufficio Prevenzione –Comando di Cagliari – Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell'Interno ha trasmesso la propria valutazione favorevole, con prescrizioni;
- nota prot. M_D ABA001 REG2022 0011544 del 7.03.2022 con cui la Sezione Servitù e Limitazioni –Ufficio Territorio e Patrimonio del Comando Scuole dell'A.M./3[^] Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha confermato il proprio parere favorevole già espresso con nota prot. M_D ABA001 REG2022 0001510 del 13.01.2022;
- note prot. n. 9403 dell'1.03.2022, prot. n. 14569 del 30.03.2022 e prot. n. 16987 del 12.04.2022 con cui il Comune di Selargius ha comunicato alcune osservazioni sul progetto, a cui il Proponente ha fatto riscontro con nota pec acquisita al prot. MiSE n. 13748 del 6.05.2022;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 11250 del 12.04.2022 con cui il Comune di Selargius, ha comunicato parere favorevole nel rispetto di prescrizioni, in particolare prescrivendo che la classificazione delle aree in cui ricadono gli interventi (cavidotti esclusi) sia modificata da E a G;



- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 14254 del 10.05.2022 con cui il proponente ha confermato al Comune di Selargius la propria disponibilità a definire e concordare misure di compensazione ambientale;
- nota prot. n. 17662 del 6.04.2022 con cui la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia –Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistici della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso parre favorevole sottoposto a condizioni, in particolare prescrivendo che la classificazione delle aree in cui ricadono gli interventi (cavidotti esclusi) sia modificata da E a G.
- nota prot. n. 208819/RU del 17.05.2022 con cui l’Ufficio Accise sul gas naturale, sull’energia elettrica e tassazione a fini ambientali –Direzione Accise –Energie e Alcoli dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha confermato il proprio parere positivo, già comunicato con nota n. 494715/RU del 24.12.2021.

PRESO ATTO che, con nota del 17 giugno 2022 la Società Terna S.p.a. ha comunicato il parere favorevole di rispondenza tecnica del progetto degli impianti di rete per la connessione del sistema BESS (Codice Pratica: 202001043) ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete;

VISTA la nota prot. n. 22404 del 15.7.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica):

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l’espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Sardegna, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l’adozione dell’intesa “forte” (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

VISTA la nota prot. Mimit n. 1693 del 18.1.2023 con cui, preso atto della mancata espressione dell’intesa da parte della Regione Autonoma della Sardegna, questo Dicastero ha convocato il Comitato Interistituzionale di cui al comma 4-bis dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i

VISTA la nota prot. n. 4061 del 31.1.2023 acquisita in pari data al prot. Mimit n. 3359 con cui la Regione Sardegna ha richiesto il rinvio della riunione del Comitato Interistituzionale;

VISTE le nuove disposizioni introdotte dal DL 13/2023, convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, secondo cui l’autorizzazione unica dei sistemi di accumulo di cui all’art. 1, comma 2-quater, lettera b) del DL 7/2002 e s.m.i. viene rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il quale non prevede l’acquisizione dell’Intesa Regionale;

CONSIDERATO che nella disposizione normativa sopra menzionata non è prevista una norma transitoria e pertanto le modifiche della disciplina autorizzativa si applicano anche ai procedimenti in corso e a quelli in fase conclusiva;



RITENUTO quindi di poter procedere con l'autorizzazione senza dover attendere l'Intesa da parte della Regione Autonoma della Sardegna né le determinazioni del Comitato interistituzionale, in conformità alle nuove disposizioni summenzionate;

VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n. 39499 del 31 dicembre 2021 integrata dalla nota acquisita al prot. Mise 2217 del 24.1.2022 con cui il Proponente, ha trasmesso la documentazione antimafia per i controlli di competenza ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. n. 0023195_20220125 del 12.1.2022 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che con la nota acquisita al prot. MiSE n. 79289 del 16.5.2023 il Proponente ha trasmesso anche apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

VISTA la nota acquisita al prot. Mise n. 18461 del 13 giugno 2022 con cui la Whysol-E Sviluppo S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *“[...] di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”*;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;



D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. (avente sede legale in Via Meravigli 3 - 00187 Roma (RM), P.IVA e Codice fiscale 10692360968, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Selargius (CA), avente potenza nominale 150 MW, con collegamento AT alla SE Terna di Selargius, per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con l'istanza del 30 settembre 2021 (prot. MiSE n. 29279), e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.
2. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. con l'istanza del 30 settembre 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla Regione Sardegna, al Comune di Selargius nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori



1. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Sardegna nonché al Comune di Selargius, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 12 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica).

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di



ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Sardegna, al Comune di Selargius un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. La Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

1) Prescrizioni del Consorzio Bonifica della Sardegna Meridionale:

- a) il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la corretta esecuzione dei lavori, nonché di impartire le disposizioni tecniche che in corso d'opera si rendessero necessarie;
- b) l'impresa esecutrice delle opere è l'unica ed esclusiva responsabile – civilmente e penalmente- di qualsiasi danno a terzi, nonché di eventuali infortuni che dovessero verificarsi, dipendenti dal nulla osta rilasciato, tenendo sollevato e indenne il Consorzio e i suoi funzionari da qualsiasi responsabilità;
- c) la società deve rilasciare apposita dichiarazione di esonero al Consorzio Bonifica della Sardegna Meridionale in merito a qualsivoglia danno ad essa causato da eventuali interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari per un periodo pari alla durata dei lavori proposti;
- d) la recinzione deve essere priva di cordoli in cls, costituita esclusivamente in rete metallica con paletti posizionati nel terreno ed in particolare nel previsto mappale 43 del Foglio 6 del Comune di Selargius si interrompa la recinzione predisponendo una struttura rimovibile in caso di intervento di manutenzione;
- e) fornire con ampio anticipo la comunicazione del cronoprogramma dei lavori nonché la condivisione del periodo di interruzione dell'alimentazione irrigua, ove necessario, relativa ai tratti di condotta oggetto di intervento che dovrà avvenire con almeno 10 giorni di preavviso;
- f) per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nei Capitolati Speciali d'Appalto per opere analoghe nonché alle prescrizioni contenuto nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP.;
- g) Il nulla Osta ha validità di 12 mesi e deve essere tenuto a disposizione ed esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Vigilanza Ambientale e al personale dello scrivente Consorzio;
- h) L'inizio dei lavori è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale (polizza fideiussoria) volto a garantire la corretta esecuzione dei lavori, la cui misura determinata dallo stesso Consorzio non dovrà essere inferiore a 10000 euro con escussione immediata in favore dello stesso, che sarà svincolato su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori e non prima di un anno dall'ultimazione degli stessi;



- i) In caso di mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento di Polizia Idraulica come da .D. 25 luglio 1904 n. 523.

2) Prescrizioni dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli -Direzione Accise – Energie e Alcoli:

- a) siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell’impianto medesimo;
- b) sia prevista l’installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- c) siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.

3) Prescrizioni Regione Autonoma della Sardegna – Direzione pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia:

- a) a condizione che la classificazione delle aree in cui ricadono gli interventi (cavidotti esclusi) dovrà essere modificata da E a G.

4) Prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari:

- a) Le aree adiacenti all’area di installazione dei trasformatori della SSE, la cui distanza dai confini è inferiore alla distanza di sicurezza esterna prescritta, siano “non edificabili”. Qualora così non fosse, i suddetti trasformatori dovranno essere protetti da un sistema automatico di spegnimento, progettato e realizzato a regola d’arte, che dovrà essere oggetto di nuova istanza di valutazione progetto, in quanto trattasi di modifiche sostanziali ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi.
- b) Per quant’altro non espressamente specificato dovranno comunque essere rispettate tutte le vigenti disposizioni di legge disciplinanti l’attività.
- c) Al termine dei lavori il Responsabile legale dell’attività, ai sensi del D. Lgs 8.03.2006, n. 139, e dell’art. 4 del D. P. R. 1.08.2011, n. 151, dovrà inoltrare a questo Comando la Segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica e dalle certificazioni elencate nell’allegato.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mite.gov.it>).



3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**